

TARI 2016

La **TARI** è la tassa da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti);

La disciplina del tributo è contenuta nell'art.1 comma 639 della Legge 147/2013 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, nonché nel Regolamento IUC adottato dal Consiglio Comunale in data 27 aprile 2016 con delibera n. 40.

Presupposto dell'imposta

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Superficie imponibile

Per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU – TARES) o, nel caso di nuova iscrizione, la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte nei gruppi catastali A, B e C, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Modalità di calcolo della TARI

Le tariffe, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27 aprile 2016 sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell'allegato 1 al regolamento.

Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

All'importo del Tributo sia per le utenze domestiche che per le non domestiche occorre inoltre aggiungere il 5% relativo al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Calcolo utenze domestiche :

si moltiplica la superficie (i mq.) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

Esempio: n. 4 persone che risiedono in una abitazione di 150 mq.

Parte Fissa: tariffa fissa unitaria a mq. moltiplicata per i mq. di superficie e per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all'anno:
tariffa fissa = € 1,89/mq x 150 mq x giorni/365= euro 133,50

Parte Variabile: tariffa variabile moltiplicata per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all'anno:
tariffa variabile = € 117,78/nucleo familiare 4 componenti x giorni/365 = €.117,78

Tributo Provinciale 5% : euro 133,50+117,78= euro 251,30 x 5%=euro 12,56

TARI 2016 : euro (133,50+117,78+12,56) = euro 263,84

Calcolo utenze non domestiche:

si moltiplica la superficie per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza.

Esempio: negozio (categoria 2.13) di 120 mq.:

Parte Fissa: tariffa fissa unitaria a mq. moltiplicata per i mq. di superficie e per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all'anno
tariffa fissa = € 2,68/mq x 120 mq x giorni/365= euro 321,60

Parte Variabile: tariffa fissa unitaria a mq. moltiplicata per i mq. di superficie e per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all'anno:
tariffa variabile = € 0,97/mq x 120 mq x giorni/365= euro 116,40

Tributo Provinciale 5% : euro 321,60+116,40= euro 438,00 x 5%=euro 21,90

TARI 2015 : euro (321,60+116,40+21,90) = euro 459,90

Termini e modalità di versamento

L'imposta da versare è divisa in 4 rate con scadenza 16 maggio, 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre/2016; In alternativa si potrà versare in unica soluzione entro il 31/10/2016.

Il Comune invia al contribuente la lettera informativa descrittiva della propria posizione tributaria con allegati gli F24 già compilati per il versamento che dovrà essere effettuato esclusivamente in tale forma.

E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento. Il mancato ricevimento dell'avviso infatti, non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo di pagamento della tassa alle date prefissate.

Agevolazioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari composti da uno o due componenti ultrasessantacinquenni, titolari di reddito ISEE del nucleo non superiore ai 10.000,00 Euro;
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3, titolari di reddito ISEE del nucleo non superiore ai 10.000,00 Euro;
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, e precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di € 9.000,00, a condizione che occupi un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale.
4. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari che entro l'anno di competenza adottino un cane dal canile comunale alle condizioni stabilite da apposito regolamento (ancora in attesa di emanazione).
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, corredata della necessaria documentazione (certificazione ISEE e Sanitaria ove richiesta) da presentarsi prima del pagamento dell'ultima rata e in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica con una riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
La riduzione è concessa a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, ma in ogni caso prima che sia decorso il termine per il versamento dell'ultima rata, al fine di consentire le operazioni di conguaglio. Per gli anni successivi la permanenza delle condizioni richieste dovrà essere confermata da apposita dichiarazione sostitutiva.

Riduzioni per il riciclo dei rifiuti assimilati.

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta nella parte variabile *a consuntivo* in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo (ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006), n. 152) nell'anno precedente.
Per poter usufruire della riduzione dovrà essere presentata specifica istanza al Comune, necessaria ed obbligatoria, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, allegando la documentazione probatoria dell'avvio al riciclo dei rifiuti sia in termini quantitativi che qualitativi.

Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa e di studio prestata fuori dalla propria residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 183 giorni consecutivi, la persona assente non viene considerata ai

fini della determinazione della tariffa per l'intero anno d'imposta. La variazione dei componenti il nucleo familiare di cui al comma precedente è concessa su domanda degli interessati mediante modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messo a disposizione dell'ufficio, da presentarsi prima della scadenza dell'ultima rata e in ogni caso inderogabilmente, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza al fine di consentire le operazioni di conguaglio, e, confermata per gli anni successivi, qualora permangano le condizioni.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti, compresi i cittadini residenti all'estero, da soggetti che hanno trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari o case di riposo e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero di occupanti quello di un'unità.

Ricalcoli per variazioni di posizione

I ricalcoli relativi alla TARI 2016, con emissione di nuovo avviso di pagamento, dovuti a variazioni concernenti il numero dei componenti il nucleo familiare (residenti nel nucleo ma non domiciliati), a richieste di agevolazioni o riduzioni, a cessazioni o variazioni di utenza, saranno effettuati da settembre in poi. I contribuenti interessati devono provvedere a pagare la prima e la seconda rata, sospendendo il pagamento della terza e la quarta in attesa che sia loro comunicato il nuovo importo dovuto. Non è necessario, pertanto, sottoporsi a lunghe ed estenuanti code agli sportelli vista la possibilità di presentare le istanze/denunce/variazioni nei prossimi mesi. Le istanze possono essere inviate per posta elettronica all'indirizzo: ufficio.tarsu.ares@comune.oristano.it. Anche in caso di presentazione cartacea dell'istanza, si prega cortesemente, ove possibile, di indicare un indirizzo di posta elettronica personale o di un familiare alla quale invieremo il nuovo documento.